



Newsletter 8/2021 della EICom

Berna, 31.08.2021

Attività della EICom volte alla riduzione dei deficit di copertura

Le differenze tra i ricavi e i costi devono essere rimborsate ai consumatori finali attraverso le tariffe dei periodi successivi se si tratta di eccessi di copertura (art. 19 cpv. 2 OAEI; a fronte di ricavi elevati vi sono costi più bassi). In modo analogo, i gestori di rete possono includere anche i deficit di copertura (a fronte di costi più elevati vi sono ricavi eccessivamente bassi). Gli eccessi di copertura devono essere remunerati con interessi, mentre i deficit di copertura possono esserlo (cfr. Istruzioni della EICom 2/2019).

La EICom ha rilevato che il saldo dei deficit di copertura si è accumulato in modo cospicuo negli ultimi anni. Evidentemente le prescrizioni delle Istruzioni della EICom 2/2019 sulla riduzione delle differenze di copertura su tre anni non vengono rispettate. Poiché l'intensa attività d'informazione attraverso newsletter e incontri non ha portato al risultato auspicato, la EICom procederà in modo più determinato. Pertanto, entro fine estate, inviterà tutti i gestori di rete con un elevato deficit di copertura a ammortare senza incidenza sulle tariffe le differenze di copertura che non sono state ridotte nei tre anni prescritti; in alternativa, dovranno a presentare un piano di riduzione.

I gestori della rete di distribuzione non sono tenuti a far valere i deficit di copertura aumentando i costi, ma possono anche procedere effettuando un ammortamento. Questo significa un onere per il capitale proprio o l'utile – analogamente a quanto avviene alle imprese non soggette a regolazione in concorrenza sul mercato che devono affrontare i rischi in termini di bilancio e di prezzi.

Consultazione della EICom sull'«Iniziativa biodiversità»

La EICom ha formulato un parere sulla revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) intesa come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio». Nell'ottica della sicurezza dell'approvvigionamento, la Commissione chiede in particolare una modifica dell'articolo 12 della legge sull'energia allo scopo di rafforzare la posizione degli impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili nella ponderazione degli interessi.

[Alla consultazione \(in tedesco\)](#)

Pubblicazione delle tariffe elettriche per il 2022

I gestori di rete sono tenuti a definire le proprie tariffe per l'anno successivo entro il 31.8 e a presentarle alla EICom. La EICom pubblica successivamente le tariffe e le rende accessibili come «dati grezzi» sul proprio sito web delle tariffe elettriche (www.strompreis.elcom.admin.ch). La pubblicazione delle tariffe 2022 è prevista nella seconda settimana di settembre, ovvero a partire dal 6.9.2021, e sarà resa nota tramite un comunicato stampa.

[Al sito web delle tariffe elettriche](#)

Per ulteriori informazioni:

Antonia Adam, Media e comunicazione
Commissione federale dell'energia elettrica ElCom
Segreteria della Commissione
Christoffelgasse 5
CH-3003 Berna
Tel. +41 58 466 89 99
antonia.adam@elcom.admin.ch
www.elcom.admin.ch